



COMUNE DI GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA

CAPITOLATO SPECIALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI FIDUCIARI DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO PALAZZO DUCALE DI GENOVA PER IL PERIODO 01.10.2015 – 30.09.2018



ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto per l'espletamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari di custodia e portierato presso il Palazzo Ducale di Genova, Piazza Matteotti, 9 Cap. 16123 (GENOVA) e altri siti.

Il Servizio, che dovrà essere svolto per 365 giorni all'anno e per 24 ore al giorno, consiste nelle seguenti attività, meglio specificate nel successivo art. 3:

- servizio di piantonamento, ronda interna-esterna, custodia e portierato;
- servizio di telesorveglianza con pronto intervento;

L'affidamento oggetto del presente capitolato - essendo lo stesso ricompreso tra i servizi di cui all'allegato II B del Codice degli Appalti - è disciplinato dagli articoli richiamati del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii. nonché del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti

Le prestazioni oggetto del contratto potranno variare, fino ad un massimo di un quinto, in diminuzione od in aumento, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, a modificare le condizioni contrattuali.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto per il servizio di cui al presente Capitolato Speciale avrà durata triennale, con opzione di proroga per un periodo non superiore a un anno; indicativamente con decorrenza dal giorno 01.10.2015 o comunque da eventuale data successiva indicata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura (in seguito Fondazione Palazzo Ducale).

La Fondazione Palazzo Ducale si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio alle prestazioni nelle more della stipulazione del contratto, decorso comunque il termine dilatorio di cui all'art. 11 c. 10 del D.Lgs. 163/2006, qualora ricorrano le circostanze di cui al medesimo art. 11 comma 9.

In tal caso, la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio delle prestazioni, autorizzate con le modalità di cui sopra, e l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio alle prestazioni agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente Capitolato e dalla propria offerta tecnica.

La Fondazione Palazzo Ducale, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO DESCRIZIONE DEI SERVIZI



Il servizio di vigilanza dovrà essere espletato secondo le seguenti modalità. La Fondazione Palazzo Ducale si riserva di apportare eventuali future variazioni, dovute a motivi di carattere logistico/organizzativo:

a) Servizio di piantonamento, ronda interna-esterna, custodia e portierato

Il servizio verrà svolto, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, con le seguenti disposizioni e modalità:

- Dalle ore 20.00 alle ore 08.00 da un operatore in possesso di qualifica di Guardia Particolare Giurata armata, in costante contatto con la Centrale Operativa remota;
- Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 da un operatore dei servizi fiduciari di portierato (non armato) in divisa, in costante contatto con la Centrale Operativa remota.

Sarà facoltà del Responsabile Tecnico e della Sicurezza di Palazzo Ducale modificare gli orari sopraindicati con congruo preavviso e comunque nel rispetto delle ore di servizio previste dal contratto.

Il personale si alternerà secondo turni prestabiliti e avrà il compito di presidiare costantemente Palazzo Ducale secondo un programma concordato con il committente. Detto personale, provvederà ad eseguire ispezioni periodiche all'interno e all'esterno della struttura, sorvegliando il comportamento dei visitatori e segnalando le eventuali anomalie della Centrale Operativa, che, se necessario, informerà tempestivamente il delegato della sicurezza di Palazzo Ducale e le autorità di pubblica sicurezza preposte nei casi ritenuti più gravi.

Nella Centrale Operativa presso palazzo Ducale sarà depositato il registro delle consegne dove dovranno essere annotate da parte di tutto il personale preposto al servizio, tutte le anomalie segnalate durante il turno, le azioni intraprese e l'orario di inizio e fine servizio.

Gli operatori impiegati nelle due fasce orarie dovranno essere opportunamente istruiti prima di essere inseriti nel servizio per intervenire sulle apparecchiature ubicate presso Palazzo Ducale ed individuate dal Responsabile Tecnico (servoscale, ascensori, quadri elettrici e sistemi di sicurezza).

Gli operatori impiegati inoltre nelle due fasce orarie dovranno essere opportunamente istruiti per intervenire sulle apparecchiature ubicate nella Centrale Operativa locale per la gestione delle situazioni di emergenza. E' demandata allo stesso personale anche:

- L'apertura-chiusura degli spazi e la gestione delle chiavi con annotazione su apposito registro.
- L'accensione-spegnimento delle luci.

Sarà cura dell'Istituto di Vigilanza dotare il proprio personale di radio e telefono cellulare per il collegamento costante con la Centrale Operativa e con gli operatori/responsabili/utenti di Palazzo Ducale.



b) Servizio di telesorveglianza con pronto intervento

Il servizio dovrà consentire la gestione remota della Centrale Operativa dell'Appaltatore dei segnali provenienti dagli impianti di sicurezza di Palazzo Ducale ed il servizio dovrà prevedere:

- Monitoraggio giornaliero 24 ore su 24 di tutte le segnalazioni di allarme provenienti da Palazzo Ducale alla Centrale operativa remota.
- Attivazione di tutte le procedure di emergenza concordate in caso di segnalazione di allarme, che dovranno comunque prevedere in tutto l'arco delle 24 ore l'invio di una pattuglia automunita entro il tempo massimo di venti minuti, composta da almeno una Guardia Particolare Giurata in supporto all'operatore in loco che avrà il compito primario di controllare le emergenze, di effettuare un'accurata ispezione interna ed esterna, per determinare le cause che hanno generato l'invio della segnalazione di allarme e di informare, se necessario, il Responsabile della Sicurezza per il coordinamento dei conseguenti interventi. La Centrale Operativa remota per tutta la durata dell'emergenza seguirà attraverso i video le fasi evolutive e starà in costante contatto con gli operatori in loco fino alla risoluzione dell'intervento.
- Interrogazione periodica della Centrale Operativa per testare il grado di efficienza e funzionalità degli apparati di trasmissione
- Gestione degli impianti di allarme con attivazione e disattivazione dei singoli sensori.

Sarà cura dell'Istituto di Vigilanza predisporre e rendere operativo il collegamento tra la propria Centrale Operativa e quella di Palazzo Ducale (trasferimento del sistema antintrusione, antincendio e TVCC). Saranno altresì trasferite all'Appaltatore tutte le linee dedicate (ADSL o equivalenti) per la remotizzazione della centrale, il quale si farà carico di sostenerne i costi di attivazione/volturazione e di gestione.

Le dotazioni tecnologiche e strumentali potranno essere visionate durante il sopralluogo in fase di gara.

c) Servizi aggiuntivi di vigilanza

L'appaltatore sarà tenuto a fornire servizi aggiuntivi alle stesse modalità e condizioni contrattuali anche in sedi diverse da Palazzo Ducale anche per periodi di medio termine, che saranno di volta in volta indicati.

ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.to L.gsl. 163/2006 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a favore di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; nel caso di ribasso di gara superiore al 10% la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora , in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000,



potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, producendo contestualmente, copia della certificazione suddetta.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art.113 comma 3 del predetto Decreto e potrà essere effettuata mediante:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n°449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione Palazzo Ducale.

La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall'art.113 comma 3 del D.to L.vo 163/2006 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

Fondazione Palazzo Ducale ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Fondazione Palazzo Ducale può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria:

- presentare alla Fondazione Palazzo Ducale, l'elenco nominativo delle guardie incaricate dei vari servizi, indicando, per ciascuna, le complete generalità, gli estremi del decreto prefettizio, comunicando altresì, preventivamente, tutte le variazioni al predetto elenco che interverranno durante il rapporto contrattuale.

La Ditta aggiudicataria:



- dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.
- è obbligata a far pervenire tempestivamente comunicazione scritta via e-mail/fax di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio di vigilanza;
- è obbligata a garantire la presenza sul territorio di radio pattuglie di pronto intervento, in misura non inferiore a una unità.
- si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.
- si impegna a trasmettere alla Fondazione Palazzo Ducale, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici
- si impegna a far conseguire al personale impiegato nell'appalto, l'attestato di addetto antincendio ad alto rischio entro 6 mesi dall'avvio del servizio. Il mancato adempimento è motivo di risoluzione di diritto del contratto di cui all'art. 11
- si impegna ad utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere, perfettamente funzionanti e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente e conformi alle prescrizioni normativa vigenti.

I servizi fiduciari di portierato e vigilanza armata dovranno essere erogati come previsto in maniera continuativa, alternando, ove necessario, le persone preposte alla copertura dell'intero arco temporale previsto.

Nell'orario di espletamento del proprio servizio i dipendenti dell'Istituto di Vigilanza dovranno tenere un comportamento improntato alla buona educazione, correttezza e diligenza professionale, al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio.

Gli addetti al servizio dovranno:

- Indossare la divisa di ordinanza del proprio Istituto di Vigilanza
- Indossare il cartellino di identificazione
- Essere sempre provvisti di un documento di identità personale
- Eseguire le disposizioni affidate secondo le modalità organizzative stabilite

Gli addetti dovranno inoltre essere dotati di un grado di istruzione idoneo al corretto svolgimento delle mansioni affidate.

Dovrà essere vietato l'uso di telefoni, fotocopiatrici, computer e attrezzature in genere, installati presso Palazzo Ducale per fini personali.

Dovrà essere vietato l'uso di telefoni cellulari, smartphone e tablet privati per fini personali durante lo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore si impegnerà a comunicare, preventivamente al servizio, i nominativi del personale impiegato.

La direzione dell'Istituto di Vigilanza dovrà vigilare sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale per l'esecuzione del servizio stesso ed adottare tutti i necessari rimedi affinchè il



servizio venga sempre fornito nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

L'appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, qualora la Fondazione Palazzo Ducale, con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate.

Sarà facoltà insindacabile del Committente richiedere e ottenere la tempestiva sostituzione del personale impiegato.

Sarà cura del Committente, a mezzo del Responsabile Tecnico, predisporre le disposizioni di servizio da consegnare al personale di vigilanza impiegato.

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'impresa aggiudicataria è responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

La Fondazione Palazzo Ducale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, la Fondazione Palazzo Ducale effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART.6 – CLAUSOLA SOLIDALE Clausola di assorbimento del personale

L'aggiudicatario è inoltre obbligato, al fine di garantire la salvaguardia dell'occupazione, a riassorbire gli addetti che operano per l'appaltatore uscente, già affidatario del servizio ai sensi



dell'art. 24 e seguenti del Titolo IV – Tutele e garanzie del C.C.N.L. per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.

Dato atto dell'obbligo di cui sopra, si precisa che attualmente il servizio notturno è costituito da n. 4 Guardie Particolari Giurate inquadrate nel C.C.N.L della Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (di cui n. 3 al 4° livello Super per 40 ore settimanali e n. 1 al 3° livello per 40 ore settimanali) da n. 5 addetti ai Servizi di Portierato inquadrati nel C.C.N.L della Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari al livello D per 40 ore settimanali (di cui n. 1 al 75% del servizio). Si precisa altresì che è obbligo dell'aggiudicatario garantire l'espletamento delle altre tipologie di servizio previste dall'art. 3 del presente Capitolato speciale (gestione dei sistemi di allarme e TVCC da Centrale Operativa remota), in base alla propria organizzazione aziendale, tenuto conto che non vi è obbligo di dedicare in via esclusiva proprio personale.

ART.7 - SICUREZZA

Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto.

La Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n.3/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", nonché il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, contemplato dall'Art. 26, commi 3-5-6 del D.Lgs 81/2008, prevedono l'obbligo per la Fondazione Palazzo Ducale di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di servizi e/o forniture attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI), nel quale, mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi e nei cicli produttivi del committente in cui verrà espletata l'attività oggetto dell'appalto di servizi e/o forniture con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, dovranno essere indicate le misure adottate per l'eliminazione o riduzione al minimo delle c.d. "interferenze".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore di servizi e/o forniture o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Fondazione Palazzo Ducale ha quantificato i suddetti oneri nella misura del 1% dell'importo posto a base d'asta non soggetto a ribasso.

Divieti

E' fatto divieto al personale della ditta aggiudicataria di eseguire qualsiasi operazione non espressamente autorizzata dal Rappresentante della Fondazione Palazzo Ducale e di quanto previsto specificatamente dal Capitolato, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e /o attrezzature, ecc.

Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore;

Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.



L'Impresa Appaltatrice deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree di Palazzo Ducale. In adempimento dell'Art. 26, comma 8 del D.Lgs.n°81/2008 e s.m.i, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

In fase di esecuzione del contratto, per mutate situazioni, quali interventi di subappalti, autorizzati dal committente, oppure per modifiche tecniche/strumentali, logistiche ed organizzative da parte di ambo i contraenti, il documento di valutazione dei rischi da interferenza dovrà, in modo dinamico, essere aggiornato.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia. L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti all'art. 118 comma 2.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall'articolo 118 comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto e qualora individuati dovrà essere evidenziato l'importo inerente agli oneri della sicurezza nonché i costi delle misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle prestazioni sui quali non dovrà praticare alcun ribasso.

- ➤ Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali congruenti con le prestazioni oggetto del subappalto nonché i dati afferenti all'iscrizione alla CCIAA, posizioni INPS e INAL.
- L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006

Dalla data di presentazione dell' istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la Fondazione Palazzo Ducale autorizzi o meno il subappalto.

Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.

Le prestazioni (servizi, forniture e lavori) oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte della Fondazione Palazzo Ducale ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118 comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 senza che la Fondazione Palazzo Ducale abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne



abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, la Fondazione Palazzo Ducale non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni delle prestazioni saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Fondazione Palazzo Ducale procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. quanto sopra.

In caso di ulteriore inadempimento la Fondazione Palazzo Ducale procederà alla sospensione degli ulteriori pagamenti a favore dell'appaltatore.

La Fondazione Palazzo Ducale non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

ART.9 - PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria emetterà fatture, intestate a Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Piazza Matteotti, 9 Cap. 16123 Genova, a cadenza mensile.

In ciascuna fattura dovrà essere indicato dettagliatamente l'oggetto del servizio e la tipologia del servizio stesso secondo le disposizioni che saranno impartite alla ditta aggiudicataria all'avvio del servizio, da parte della Fondazione Palazzo Ducale.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro <u>60</u> giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, comprese quelle di cui al D.Lgs. n°231/2002; la liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC).

Fondazione Palazzo Ducale non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa aggiudicataria s'impegna a comunicare, entro sette giorni, alla Fondazione Palazzo Ducale eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di



tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., i pagamenti sono subordinati dell'accertamento, in capo all'affidatario (singolo, tutte le Società facenti parte del RTI nonché Consorzio e Consorziate individuate per l'esecuzione delle prestazioni) o/e al/ai subappaltatore/i, della regolarità contributiva (D.U.R.C.); l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, Fondazione Palazzo Ducale sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Fondazione Palazzo Ducale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato nonché alle modalità di svolgimento / alle migliorie offerte in sede di gara o al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dalla Fondazione Palazzo Ducale e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento alla Fondazione Palazzo Ducale od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 11 - PENALI

La Fondazione Palazzo Ducale, sulla base di quanto disposto nel precedente articolo "Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettuerà mediante il proprio personale, i controlli ed gli accertamenti ivi individuati.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una



penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione. Le penalità saranno pari a 5 volte il costo del servizio omesso ed in caso di recidiva pari a 10 volte il costo del servizio, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Nel caso di intervento, a seguito di segnalazione allarme telefonico, oltre il termine di 20 minuti, ovvero oltre il termine dichiarato dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica – in base a quanto disposto dall'art. 3, punto a) della proposta tecnica del disciplinare di gara - si applicherà una penalità di € 300,00, salvo i casi di comprovata impossibilità all'effettuazione del servizio.

La mancata comunicazione di cui all'art. 3 del presente capitolato, relativamente all'impossibilità di effettuare il servizio in emergenza con autopattuglia, comporterà una penalità pari ad €. 1000,00 per ogni giorno di disservizio.

Il mancata intervento di cui all'art. 3 del presente capitolato, relativamente all'impossibilità di effettuare il servizio in emergenza con autopattuglia, comporterà una penalità pari ad €. 1000,00 per ogni giorno di disservizio.

Se l'aggiudicatario non realizzerà quanto proposto relativamente a " Modalità di intervento e comunicazione in caso di situazioni di criticità" (punto b della proposta tecnica del disciplinare di gara) si applicherà una penalità di € 500,00,

Se l'aggiudicatario non realizzerà quanto proposto relativamente "Percorsi formativi svolti dalle risorse umane in organico con particolare riferimento alle unità che intende mettere a disposizione del presente servizio, tenuto conto del contesto in cui le guardie opereranno" (punto c della proposta tecnica del disciplinare di gara) si applicherà una penalità di € 500,00,

Se l'aggiudicatario non realizzerà quanto proposto relativamente "Modalità di organizzazione del servizio" (punto d della proposta tecnica del disciplinare di gara) si applicherà una penalità di € 500,00,

Se l'aggiudicatario non realizzerà quanto proposto relativamente "Migliorie della centrale operativa che si intende utilizzare per l'erogazione del servizio con riferimento a dotazioni tecnologiche" (punto e della proposta tecnica del disciplinare di gara) si applicherà una penalità di € 2.000,00,

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

La Fondazione Palazzo Ducale si riserva la facoltà, in caso di gravi inadempienze al servizio, di segnalare le irregolarità alla Prefettura e alla Questura di Genova al fine dell'emissione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile Tecnico, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.



L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa ovvero escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

ART. 12 - Risoluzione del contratto

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- e) la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia delle professionalità acquisite e della tutela dell'occupazione esistente te di cui agli artt. 24 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, alla luce di quanto precisato con la nota prot. 15/4977/16.01.05 del 20.03.2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte della Fondazione Palazzo Ducale di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione. E' fatto salvo il caso in cui mancato reimpiego del personale dipenda da cause non direttamente imputabili all' Impresa, con onere della prova a suo carico.
- f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa:
- g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.
- h) il mancato conseguimento dell'attestato antincendio alto rischio per il personale che svolgerà il servizio.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Fondazione Palazzo Ducale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Fondazione Palazzo Ducale al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti: - applicazioni delle penali previste all'art. 10 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;



- dopo tre contestazioni di inadempimento e in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Fondazione Palazzo Ducale, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10;
- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dalla Fondazione Palazzo Ducale alla Società per porre fine all'inadempimento.

In tali casi la Fondazione Palazzo Ducale procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

All' Impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Fondazione Palazzo Ducale potrà rivalersi su eventuali crediti dell' Impresa nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto la Fondazione Palazzo Ducale effettuerà, tramite propri periti, una stima dei servizi forniti e dei servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell' impresa.

In caso di risoluzione contrattuale, la Fondazione Palazzo Ducale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART.13 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI PER DANNI A TERZI

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Fondazione Palazzo Ducale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti o comunque addetti all'esecuzione del contratto.

Ogni conseguente responsabilità che derivasse alla Fondazione Palazzo Ducale o a terzi, cose o persone, si intenderà pertanto senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario è tenuto a mantenere la Fondazione Palazzo Ducale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

A tale scopo a Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a €. 3.000.000,00 per ogni sinistro.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla Fondazione Palazzo Ducale.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

B

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà la Fondazione Palazzo Ducale avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO

L'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. regolamenta la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Fondazione Palazzo Ducale e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Fondazione palazzo Ducale potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto

ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 010 3762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 17 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Fondazione Palazzo Ducale a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi; Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- altre Amministrazioni, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela delle parti in sede giudiziaria.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di

conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

ART. 18 - SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero l'affidatario dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Capitolato.

In caso di inottemperanza la Fondazione Palazzo Ducale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando all'affidatario il costo delle prestazioni non eseguite, attraverso la detrazione dell'importo dalla prima fattura utile. In ogni caso, lo sciopero deve essere comunicato dall'affidatario alla Fondazione Palazzo Ducale con un anticipo di almeno **sette giorni**.

